

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 485 def.

Bruxelles, 18 dicembre 1992

Progetto di

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

**che modifica la decisione 92/470/CECA
relativa a talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della
decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea
del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro**

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2656/92 concernente talune modalità
tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che
proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche
di Serbia e di Montenegro**

(presentati dalla Commissione)

RELAZIONE

Considerando che, al fine di rafforzare l'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro, si procederà fra breve all'invio di Missioni di assistenza per le sanzioni nel territorio della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, il sistema di duplice controllo delle esportazioni dalla Comunità economica europea e dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio può essere abrogato per quanto riguarda due Repubbliche.

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

che modifica la decisione 92/470/CECA

relativa a talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che, con decisione 92/470/CECA dell'8 settembre 1992, i rappresentanti degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio hanno stabilito talune modalità tecniche connesse con l'applicazione della decisione 92/285/CECA che proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (1);

considerando che è di fondamentale importanza garantire un'applicazione efficace dell'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro;

considerando che, a tale scopo, nell'ambito della CSCE è stato creato un sistema di Missioni di assistenza per le sanzioni (MAS);

considerando che tale sistema consente alle competenti autorità della Repubblica di Croazia e del territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di esercitare un controllo efficace sulle esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e Montenegro che provengono dal loro territorio o lo attraversano;

considerando che l'attuale stato di belligeranza nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina rende difficoltoso in questo momento l'espletamento delle Missioni di assistenza per le sanzioni in questa repubblica ;

(1) GU L 266 del 12.9.1992, pag. 29.

considerando che, di conseguenza, le modalità tecniche di cui alla decisione 92/470/CECA sono ormai superflue per quanto concerne la Repubblica di Croazia e il territorio dell' ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

di concerto con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione 92/470/CECA sono sostituiti dal testo seguente:

Articolo 1

L'esportazione nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina di tutte le merci e i prodotti contemplati dal trattato CECA, originari o provenienti dalla Comunità, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione preventiva di esportazione verso questa Repubblica da parte delle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 2

L'autorizzazione preventiva di esportazione è rilasciata a condizione che sia stata rilasciata dalle competenti autorità della Repubblica di Bosnia-Erzegovina una licenza d'importazione.

Si dovrà garantire che dette autorità confermino l'arrivo delle merci contemplate dall'autorizzazione preventiva di esportazione."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a

PROPOSTA di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO, che
modifica il regolamento (CEE) n. 2656/92 concernente talune modalità
tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che
proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche
di Serbia e di Montenegro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2656/92, dell'8 settembre 1992, il Consiglio ha stabilito talune modalità tecniche connesse con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (1);

considerando che è di fondamentale importanza garantire un'applicazione efficace dell'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro;

considerando che, a tale scopo, nell'ambito della CSCE è stato creato un sistema di Missioni di assistenza per le sanzioni;

considerando che tale sistema consente alle competenti autorità della Repubblica di Croazia e del territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di esercitare un controllo efficace sulle esportazioni verso le Repubbliche di Serbia e Montenegro che provengono dal loro territorio o lo attraversano;

considerando che, l'attuale stato di belligeranza nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina rende difficoltoso in questo momento l'espletamento delle Missioni di assistenza per le sanzioni in questa repubblica ;

(1) GU L 266 del 12.9.1992, pag. 27.

considerando che, di conseguenza, le modalità tecniche di cui al regolamento (CEE) n. 2656/92 sono ormai superflue per quanto riguarda la Repubblica di Croazia e il territorio dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2656/92 sono sostituiti dal testo seguente:

Articolo 1

L'esportazione nella Repubblica di Bosnia-Erzegovina di tutte le merci e i prodotti originari o provenienti dalla Comunità è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione preventiva di esportazione verso questa Repubblica da parte delle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 2

L'autorizzazione preventiva di esportazione è rilasciata a condizione che sia stata rilasciata dalle competenti autorità della Repubblica di Bosnia-Erzegovina una licenza d'importazione.

Si dovrà garantire che dette autorità confermino l'arrivo delle merci contemplate dall'autorizzazione preventiva di esportazione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio



ISSN 0254-1505

COM(92) 485 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-92-505-IT-C

ISBN 92-77-49399-2
